

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3984 del 20/07/2026
Oggetto	L. 241/1990; D.P.R. n. 420/1994, L. n. 239/2004, D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione alla dismissione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale ubicato in Via per Ferrara n. 232 in Località Rovereto di Ostellato, Comune di Ostellato (FE). Gestore del deposito: EUROCAP PETROLI S.p.A., sede legale Viale Caduti sul Lavoro n. 258, 41122 Modena (MO). Proprietà dell'area: IM.CO S.r.l., Via Portuense 10, Frazione Masi San Giacomo, Comune di Masi Torello (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4152 del 17/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venti LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratiche Sinadoc: 21239/2025; 8259/2026

Oggetto: L. 241/1990; D.P.R. n. 420/1994, L. n. 239/2004, D.Lgs. 152/2006.

Autorizzazione alla dismissione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale ubicato in Via per Ferrara n. 232 in Località Rovereto di Ostellato, Comune di Ostellato (FE).

Gestore del deposito: EUROCAP PETROLI S.p.A., sede legale Viale Caduti sul Lavoro n. 258, 41122 Modena (MO).

Proprietà dell'area: IM.CO S.r.l., Via Portuense 10, Frazione Masi San Giacomo, Comune di Masi Torello (FE).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA DI FERRARA

Visti:

- il Regio Decreto Legge 02.01.1933, n. 1741, convertito in Legge 08.02.1934, n. 367, ed il relativo Regolamento Esecutivo approvato con Regio Decreto 20.07.1934, n. 1303, che dettano la disciplina di riferimento per le concessioni per la lavorazione ed il deposito degli oli minerali;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, relativo a *“Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239, relativa a *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* che all'art. 1 comma 2 lett. a) stabilisce che: *“le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente”*;

e all'art. 1, comma 56, stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- a. *l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
- b. *la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
- c. *la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro - Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara - U.O. Autorizzazioni Complesse ed Energia

via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel. Centralino + 39 0532 234811 | PEC ferrara@pec.arpae.it | fax +39 0532 234801

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- d. *la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.*”;
- la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165, del 07 ottobre 2004, con la quale in relazione ai procedimenti in itinere si stabilisce che: *“Istanze per fattispecie previste dall’art. 1, comma 56...Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l’iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta all’art. 5 del D.P.R. n. 420/94 ...”*;
 - la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, relativa a *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* che all’art. 3 comma 1 lett. d) stabilisce che:

“Le Province esercitano le seguenti funzioni:

....

d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia)”.

Richiamati:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente ed energia;
- in particolare l'art. 17 della L.R. n. 13/2015, per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), relative a oli minerali e GPL, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e di cui al D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, fatte salve quelle espressamente riservate dallo Stato, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173, del 21 dicembre 2015, di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti settoriali di depositi di oli minerali e GPL;
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di Arpae cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- il D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 12/2025, di conferma della Dott.ssa Valentina Beltrame come Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- la D.D.G. n. 91/2024 con la quale al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

- la DET-2024-400 del 28/05/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Alessandro Travagli l'incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia presso il SAC di Ferrara;
- per effetto della D.D.G. n. 7/2026, a partire dal 01/03/2026 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" ha cambiato denominazione in "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia" (SAE).

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Alessandro Travagli appartenente all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia.

Considerate le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla L.R. n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimento amministrativo.

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 le competenze di rilascio di autorizzazione degli impianti di "Oli minerali", in carico alla Provincia di Ferrara, sono state trasferite ad Arpae ai sensi della legge regionale n. 13 del 30/07/2015.

Considerato che l'attività svolta dalla società EUROCAP PETROLI S.p.A. C.F. e P. IVA 02068960364, rientra tra le tipologie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Legge 23 agosto 2004, n. 239 all'art. 1, comma 56, lett.b).

Premesso che:

- con nota pervenuta il 24/06/2025, acquisita agli atti di Arpae con PG 113537 del 24/06/2025, la società EUROCAP PETROLI S.p.A., C.F. e P. IVA 02068960364, con sede legale in Via Caduti sul Lavoro n. 258, 41121 Modena, ha trasmesso a questo Servizio istanza di autorizzazione alla dismissione per un deposito di oli minerali ad uso commerciale riguardante l'impianto ubicato in Via per Ferrara n. 232 in Località Rovereto di Ostellato, Comune di Ostellato (FE).
- con nota PG 116892 del 27/06/2025 la scrivente Agenzia ha inviato motivata richiesta di regolarizzazione della suddetta istanza con indicazione della documentazione mancante e della modulistica da utilizzare;
- successivamente la scrivente Agenzia, con nota PG 162960 del 15/09/2025, constatando il mancato riscontro alla richiesta, ha comunicato l'archiviazione dell'istanza, in assenza dei requisiti fondamentali ai fini del corretto avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Dato atto che:

- con nota pervenuta il 25/02/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG 36063 del 25/02/2026, la società EUROCAP PETROLI S.p.A. ha trasmesso a questo Servizio l'istanza completa di autorizzazione alla dismissione per un deposito di oli minerali ad uso commerciale, così costituito:

1	serbatoio metallico interrato	30 mc	gasolio per autotrazione
2	serbatoio metallico interrato	30 mc	gasolio agricolo

allegando la seguente documentazione:

- modulo di domanda di dismissione del deposito;
- nota di delega conferita dalla società EUROCAP PETROLI S.p.A. alla società BSA Ambiente S.r.l. allo scopo di trasmettere e gestire la pratica ambientale in esame;
- certificato d'iscrizione all'albo gestori ambientali in Categoria 9 Classe D, riguardante la società BSA Ambiente S.r.l.;
- relazione tecnica ambientale, redatta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011;
- planimetrie del sito, risultati prove di tenuta dei serbatoi;

- in particolare, nella relazione tecnica ambientale citata al punto precedente è stata indicata l'intenzione di rimuovere i serbatoi interrati, avendo già eseguito le operazioni di bonifica dei serbatoi, previa effettuazione delle prove gas free preliminarmente alla rimozione stessa. Inoltre sono state indicate le tipologie di verifiche ambientali previste a seguito dell'effettuazione dello scavo per la rimozione;
- con nota PG 40686 del 4/3/2026 questo Servizio ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 chiedendo, contestualmente, il parere agli Enti competenti e la relazione tecnica al Servizio Territoriale Arpae di Ferrara.

Verificato che:

- con nota (allegata al presente atto) prot. 7208 del 19/05/2026, agli atti di Arpae con PG 91896 del 20/05/2026, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha comunicato che per l'istanza di dismissione non è previsto un parere specifico di competenza, prendendo atto della dismissione e fornendo indicazioni sulla regolarizzazione della posizione della società a seguito della dismissione stessa;
- con nota (allegata al presente atto) prot. 31695-2026, agli atti di Arpae con PG 92821 del 21/05/2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Territoriale di Ferrara - ha espresso parere favorevole alla dismissione dei serbatoi del deposito ad uso commerciale, comunicando che la società indicata ha cessato l'attività del deposito commerciale in data 16/07/2025 ed ha restituito, nella medesima data, la licenza d'esercizio con codice accisa IT00FEY00597E;
- con nota PG 117715 del 29/06/2026 (allegata al presente atto), il Servizio Territoriale Arpae di Ferrara ha trasmesso la propria relazione tecnica, con specifico riferimento alle attività ambientali previste in relazione alla rimozione dei serbatoi interrati, comunicando quanto segue:
 - dal punto di vista dell'inquadramento normativo:
 - ha ritenuto non applicabile il D.M. 31/2015, indicando necessario applicare gli artt. 242 e 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso dagli esiti analitici delle indagini il sito risultasse potenzialmente contaminato;
 - ha ritenuto non applicabile il D.P.R. 120/2017, per le motivazioni dettagliatamente indicate nella relazione allegata, alle quali si rimanda;
 - ha fornito indicazioni sulle modalità da seguire per la definizione del codice EER da attribuire allo strato di asfalto che verrà rimosso;
 - ha fornito prescrizioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, sul profilo analitico da adottare, sull'eventuale necessità di indagare la matrice acque sotterranee, sulle modalità di comunicazione ed effettuazione delle indagini.

Accertato che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 08/01/2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05/06/2019.

Ritenuto, visto quanto sopra descritto, che sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società EUROCAP PETROLI S.p.A. per la dismissione del deposito di oli minerali ad uso commerciale, come precedentemente descritto in apposita tabella, con capacità geometrica complessiva pari a 60 mc.

Considerato che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente determina, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di prevenzione incendi.

Dato atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente di Arpae - SAE di Ferrara – Area Centro, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse,

anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Dato atto che la Società EUROCAP PETROLI S.p.A., unitamente alla domanda di autorizzazione alla dismissione del deposito, ha dichiarato di aver assolto l'imposta di bollo e che conserverà la marca da bollo (id. 01241278902701 del 15/01/2026).

Preso atto che nella relazione tecnica allegata all'istanza di dismissione è stato dichiarato:

- che l'area risulta essere di proprietà della società IM.CO S.r.l., Via Portuense 10, Frazione Masi San Giacomo 44020 Comune di Masi Torello (FE);
- che le cisterne interrate sono state bonificate e verranno rimosse, secondo la volontà dichiarata nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- che sull'area, al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi interrati, verrà eseguito un piano di indagini ambientali, al fine di verificare lo stato qualitativo delle matrici ambientali.

DISPONE

- **DI AUTORIZZARE**, ai sensi della L. 239/2004 e s.m.i., la società EUROCAP PETROLI S.p.A., C.F. e P. IVA 02068960364, con sede legale in Viale Caduti sul Lavoro n. 258, 41121 Modena (MO), in qualità di gestore dell'impianto, alla **dismissione del deposito di oli minerali ad uso commerciale** ubicato in Via per Ferrara n. 232 in Località Rovereto di Ostellato, Comune di Ostellato (FE), di cui agli estremi catastali Foglio 10 Mappali 224, 720, 721 del Comune di Ostellato, così costituito:

1	serbatoio metallico interrato	30 mc	gasolio per autotrazione
2	serbatoio metallico interrato	30 mc	gasolio agricolo

di capacità geometrica complessiva pari a 60 mc.

- **DI APPROVARE** il Piano di Indagini presentato, congiuntamente all'istanza di dismissione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le indagini ambientali dovranno essere realizzate entro 6 mesi dalla ricezione della presente autorizzazione e dovrà essere comunicato a questo SAE l'inizio dei lavori;
 - le date di tutti i campionamenti dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio Territoriale Arpae di Ferrara e successivamente comunicate al Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Ferrara;
 - nel caso in cui i risultati analitici delle indagini ambientali dovessero evidenziare la condizione di sito potenzialmente contaminato (disciplinata dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006), la comunicazione prevista dalla normativa dovrà essere inviata a tutti gli Enti competenti in relazione agli artt. 242 (procedura ordinaria) o 249 (procedura semplificata) del D.Lgs. 152/2006;
 - per l'effettuazione delle attività riguardanti indagini/campionamenti/analisi non dovrà essere applicato il D.P.R. 120/2017;
 - riguardo allo strato di asfalto che verrà rimosso, per la presenza di codici a specchio, dovranno essere svolte analisi di caratterizzazione che dimostrino la corretta attribuzione del codice EER;
 - tutti i rifiuti prodotti, ad eccezione delle cisterne, dovranno avere telo di fondo e telo di

- copertura;
- il profilo analitico presentato per le analisi dei terreni dovrà essere integrato con l'aggiunta dei seguenti parametri: IPA, Piombo tetraetile, MTBE ed ETBE;
- qualora il fondo dello scavo si presentasse in condizioni di saturo, rendendo impossibile la verifica del rispetto delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione), dovranno essere installati piezometri per la verifica della qualità della matrice acque sotterranee e lo svolgimento dei relativi monitoraggi della falda;
- dovrà essere trasmessa agli Enti competenti una relazione tecnica descrittiva di quanto eseguito, contenente:
 - documentazione fotografica riguardante le attività eseguite ed, in particolare, con dettagli in merito al fondo degli scavi eseguiti;
 - planimetrie in scala adeguata riportanti le ubicazioni dei campioni prelevati;
 - analisi di caratterizzazione per l'attribuzione dei codici EER dei rifiuti;
 - risultati delle analisi effettuate;
 - tabelle riepilogative dei risultati analitici, con confronto rispetto ai risultati analitici del laboratorio Arpae riguardanti i campioni analizzati in contraddittorio.
- **DI ALLEGARE** al presente atto la seguente documentazione:
 - parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;
 - parere della Agenzia delle Dogane;
 - relazione tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Ferrara.
- **DI DICHIARARE** che la presente autorizzazione ha valore esclusivamente ai fini di quanto specificato nella Legge 23 agosto 2004, n. 239, e non esonera la Società titolare della stessa da ogni successivo adempimento di legge a fini edificatori, ambientali, sanitari, fiscali, di sicurezza e di prevenzione incendi;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con i relativi allegati, alla società richiedente, alla società proprietaria dell'area e agli Enti interessati dal procedimento amministrativo;
- **DI INFORMARE** inoltre che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
- **DI SPECIFICARE** che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di Arpae, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di Arpae A.A.E. Centro (DEL-2022-163 del 22/12/2022) e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae SAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna, 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Ferrara di Ferrara;

- ai fini della trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara
Dott. Marco Roverati

F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.